



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 29/32 DEL 10.06.2026

Oggetto: Legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 "Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti" - Capo III - "Istituzione e disciplina dei distretti rurali, dei distretti agro-alimentari di qualità, dei biodistretti e dei distretti della pesca e dell'acquacoltura di qualità". Revisione delle direttive approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 11/8 del 11 marzo 2020.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che la legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti), promuove lo sviluppo rurale e le produzioni collegate al contesto produttivo storico-tradizionale sardo attraverso l'istituzione dei distretti rurali, dei distretti agro-alimentari di qualità, dei bio distretti e dei distretti della pesca e dell'acquacoltura di qualità. In particolare, l'articolo 27 definisce gli obiettivi specifici dei distretti, quali la promozione della cooperazione territoriale, la valorizzazione delle risorse locali, la salvaguardia e la riscoperta dei saperi e dei sapori tradizionali, la tutela della biodiversità locale, la valorizzazione turistica del paesaggio agricolo, il rafforzamento della competitività delle imprese attraverso forme di aggregazione, nonché il collegamento funzionale tra la produzione primaria e i servizi pubblici presenti nei territori.

L'Assessore dà atto che alle Regioni è demandato il compito di riconoscere i distretti e richiederne l'iscrizione nel Registro nazionale dei distretti del cibo tenuto dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

L'Assessore informa la Giunta regionale che la legge 9 marzo 2022, n. 23 (Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico), in vigore dal 7 aprile 2022, al Capo VI "Disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato", articolo 13, disciplina i requisiti e le condizioni per la costituzione e il riconoscimento dei distretti biologici e dei biodistretti. Informa, altresì, che il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, attraverso il proprio decreto del 28 dicembre 2022, ha specificato con maggior dettaglio i requisiti e le condizioni per la costituzione e il riconoscimento dei distretti biologici e dei biodistretti, ha dettato le disposizioni per il funzionamento amministrativo, la composizione degli organi del distretto e l'eventuale revoca del riconoscimento, ha



istituito, inoltre, il registro nazionale dei distretti biologici. Alle Regioni e alle Province autonome è delegato il compito di provvedere all'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi contenuti nel decreto, anche ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 marzo 2022, n. 23.

L'Assessore prosegue, richiamando l'articolo 36, rubricato "Direttive di attuazione", della legge regionale n. 16/2014, che prevede che la Giunta regionale deliberi, con proprie direttive di attuazione, le modalità di costituzione e di composizione dei distretti e individua le strutture regionali di riferimento e ricorda che le direttive di attuazione della legge regionale sono state adottate con la deliberazione della Giunta regionale n. 26/45 del 30 maggio 2017, così come modificate dalla deliberazione n. 11/8 del 11 marzo 2020.

L'Assessore dà atto che, ad oggi, risultano riconosciuti dalla Regione Sardegna i seguenti 19 distretti rurali, 3 distretti agroalimentari di qualità, 2 bio-distretti e un distretto della pesca e acquacoltura:

- 1) Distretto rurale Barbagia;
- 2) Distretto rurale Campidano;
- 3) Distretto rurale del Villanova;
- 4) Distretto rurale di Alghero;
- 5) Distretto delle ruralità del Nord Sardegna;
- 6) Distretto rurale Ogliastro;
- 7) Distretto rurale media Valle del Tirso;
- 8) Distretto rurale Anglona - Coros;
- 9) Distretto rurale Sardegna Centro Occidentale;
- 10) Distretto rurale del Sassarese e Golfo dell'Asinara;
- 11) Distretto rurale Sud Sardegna;
- 12) Distretto rurale Giudicato di Arborea;
- 13) Distretto rurale delle Baronie;
- 14) Distretto rurale Dorgali-Gonone;
- 15) Distretto rurale Sardegna Sud Ovest;
- 16) Distretto rurale TerrAmare;
- 17) Distretto rurale del Nuorese;
- 18) Distretto rurale del Meilogu;
- 19) Distretto agroalimentare di qualità Le Eccellenze agroalimentari e zootecniche dei parchi naturali della Sardegna;



- 20) Distretto agroalimentare di qualità Ogliastro A.P.S.;
- 21) Distretto agroalimentare di qualità Vermentino di Gallura D.O.C.G.;
- 22) Distretto Sardegna Bio;
- 23) Bio Distretto Sud Sardegna e Arcipelago del Sulcis;
- 24) Distretto della pesca e acquacoltura di qualità Sardegna DIS.P.A.S.

L'Assessore prosegue evidenziando che, nonostante l'elevato numero di riconoscimenti (e la presentazione in corso di ulteriori domande di riconoscimento), i distretti hanno avuto difficoltà ad affermarsi e le relative attività a prendere avvio. Tra le cause principali rilevate, si registrano difficoltà ad avviare i progetti per carenza di liquidità e carenze organizzative, che non hanno permesso di soddisfare nei termini previsti i requisiti previsti dalla legge.

L'Assessore richiama il Programma regionale di sviluppo 2024-2029, approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 4/13 del 22 gennaio 2025, il quale contiene, tra gli obiettivi strategici, il rafforzamento del ruolo dei Gruppi di azione locale (GAL) e dei Distretti quali strumenti di governance dei territori rurali, che, pur mantenendo la distinzione dei rispettivi compiti istituzionali, dovranno essere messi nella condizione di operare in modo complementare ed efficace per sostenere l'economia territoriale e migliorare la qualità della vita nelle aree interne, al fine di contrastare il fenomeno dell'abbandono demografico e produttivo delle aree rurali.

L'Assessore ricorda che la legge regionale 14 luglio 2025, n. 19 (Disposizioni per l'esonero dalla prestazione di garanzie finanziarie), e la deliberazione n. 55/2 del 24 ottobre 2025, concernente "Disposizioni per l'esonero dalla prestazione di garanzie finanziarie. Indicazioni operative. Legge regionale 14 luglio 2025, n. 19", hanno dato un primo segnale volto al rafforzamento richiesto, cercando di dare una prima risposta alle criticità riscontrate in questi anni. Propone, quindi, un ulteriore intervento che, attraverso la revisione delle direttive di attuazione delle disposizioni di cui al Capo III della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16, consenta di rafforzare la rappresentatività, la capacità programmatica e l'efficacia operativa dei distretti, garantendo il coordinamento e il monitoraggio dell'azione distrettuale.

L'Assessore illustra, pertanto, il percorso che, partendo dall'analisi delle principali problematiche, ha portato, anche attraverso la consultazione degli stessi distretti riconosciuti e la collaborazione dell'Agenzia LAORE Sardegna, alla revisione delle direttive vigenti. Procede, quindi, ad illustrare la proposta, nel testo allegato alla presente deliberazione.

L'Assessore indica i principali obiettivi che hanno guidato il lavoro di revisione:



1. adeguare il quadro attuativo regionale alle più recenti disposizioni nazionali in materia di distretti biologici;
2. precisare i criteri di delimitazione territoriale dei distretti, rafforzando i requisiti di omogeneità territoriale e integrazione tra le attività economiche interessate;
3. introdurre criteri oggettivi di rappresentatività delle imprese e delle filiere operanti nei sistemi produttivi locali;
4. strutturare il processo partecipativo di animazione territoriale, assicurandone trasparenza, tracciabilità e adeguato coinvolgimento degli attori locali;
5. rafforzare le funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e dell'Agenzia LAORE Sardegna;
6. valorizzare il Piano di Distretto, quale strumento di programmazione strategica, fondato su obiettivi, azioni e indicatori misurabili;
7. introdurre un sistema strutturato di monitoraggio e valutazione dei risultati e degli impatti generati dai distretti sui sistemi produttivi locali e sui territori interessati;
8. rafforzare gli obblighi di informazione, pubblicità e trasparenza in capo ai distretti riconosciuti.

L'Assessore prosegue evidenziando la necessità di un' incisiva attività di informazione e divulgazione, finalizzata a far conoscere le opportunità legate all'adesione ad un distretto già riconosciuto e di un'attività di monitoraggio annuale delle attività dei distretti che consenta alla Regione di valutare l'efficacia delle politiche distrettuali nel tempo e di orientarne l'evoluzione.

L'Assessore, inoltre, propone di istituire il "Tavolo permanente di coordinamento dei distretti della regione Sardegna", con la finalità di promuoverne il coordinamento, favorire il raccordo con gli organi politici e amministrativi dell'Assessorato, analizzare e valutare gli eventuali fabbisogni di finanziamento, dirimere eventuali criticità operative, offrire aggiornamenti normativi e amministrativi su materie di comune interesse, facilitare la conoscenza delle migliori pratiche distrettuali.

Tanto premesso, l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale propone alla Giunta:

- di approvare le nuove direttive di attuazione delle disposizioni di cui al Capo III della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti), nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato al Servizio sviluppo delle aree rurali della Direzione generale dell'Agricoltura



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 29/32
DEL 10.06.2026

e Riforma Agro-Pastorale di definire, anche attraverso la collaborazione con l'Agenzia LAORE Sardegna:

- a) un programma di monitoraggio dell'attività dei distretti riconosciuti e la verifica del mantenimento dei requisiti minimi per il riconoscimento;
 - b) un programma di attività di informazione e divulgazione, finalizzata a far conoscere le opportunità legate all'adesione ad un distretto già riconosciuto, oppure alla costituzione di un nuovo distretto del cibo e al suo inserimento nel registro nazionale del cibo e/o biologico se pertinente;
 - c) la costituzione del Tavolo permanente di coordinamento dei distretti della Regione Sardegna;
- di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 11/8 del 11 marzo 2020, concernente "Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 13. Distretti del cibo. Modifica direttive approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 26/45 del 30 maggio 2017".

L'Assessore ricorda, infine, che per sostenere l'attività dei distretti del cibo, la Regione, con l'articolo 9, comma 19, della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17, ha creato un apposito fondo, pari a euro 5.000.000, destinato a sostenere le iniziative che gli stessi intendono realizzare nel proprio ambito territoriale a favore degli operatori economici. Tali aiuti sono stati concessi in regime de minimis, a norma del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, che prevede, in particolare, un massimale complessivo non superiore a euro 300.000 nell'arco di tre anni. L'articolo 5, comma 20, della legge regionale 21 novembre 2024, n. 18, ha successivamente previsto un incremento della dotazione del fondo sopra richiamato, pari a euro 2.500.000, al fine di concedere a tutti i distretti già finanziati il contributo massimo previsto dal regime de minimis e di allargare la platea dei beneficiari ai distretti che avevamo completato il percorso di costituzione in data successiva alla legge regionale n. 17/2023 e che, pertanto, erano rimasti esclusi dal precedente finanziamento.

L'Assessore, preso atto del numero dei distretti, della produzione documentale collegata alla rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti dai beneficiari, dei tempi necessari alla verifica integrale dei documenti giustificativi, propone, coerentemente con i principi di economicità, efficienza ed efficacia, l'utilizzo di metodologie di rendicontazione semplificate, rinviando alle direttive interne del Servizio competente l'individuazione di quelle coerenti con la normativa vigente.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 29/32
DEL 10.06.2026

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare le nuove direttive di attuazione delle disposizioni di cui al Capo III della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti), nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato al Servizio sviluppo delle aree rurali della Direzione generale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale di definire, anche attraverso la collaborazione con l'Agenzia LAORE Sardegna:
 - a) un programma di monitoraggio dell'attività dei distretti riconosciuti e la verifica del mantenimento dei requisiti minimi per il riconoscimento;
 - b) un programma di attività di informazione e divulgazione finalizzata a fare conoscere le opportunità legate all'adesione ad un distretto già riconosciuto, oppure alla costituzione di un nuovo distretto del cibo e al suo inserimento nel registro nazionale del cibo e/o biologico se pertinente;
 - c) la costituzione del Tavolo permanente di coordinamento dei distretti della Regione Sardegna;
- di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 11/8 del 11 marzo 2020, concernente "Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 13. Distretti del cibo. Modifica direttive approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 26/45 del 30 maggio 2017".

Il Direttore Generale

Valentina Uras

La Presidente

Alessandra Todde



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 29/32 del 10.6.2026

Direttive di attuazione

Legge regionale 7 agosto 2014, n. 16

(Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti)

Capo III – “Istituzione e disciplina dei distretti rurali, dei distretti agro-alimentari di qualità, dei bio distretti e dei distretti della pesca e dell’acquacoltura di qualità”



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 - Definizioni.....	3
Articolo 3 – Ambito territoriale	4
Articolo 4 – Criteri di rappresentatività	5
Articolo 5 – Avvio della fase costitutiva del distretto.....	6
Articolo 6 - Struttura del processo di animazione territoriale	7
Articolo 7 – Accordo costitutivo, regolamento e forma giuridica del Distretto.....	9
Articolo 8 – Organi e governance del Distretto	10
Articolo 9 – Presentazione della domanda di riconoscimento	11
Articolo 10 - Istruttoria della domanda di riconoscimento	12
Articolo 11 – Piano di distretto.....	13
Articolo 12 - Revoca del riconoscimento.....	14
Articolo 13 – Fusione	15
Articolo 14 – Monitoraggio e valutazione	15
Articolo 15 - Obblighi di trasparenza, informazione e pubblicità	16
Articolo 16 – Tavolo permanente di coordinamento dei distretti della Regione Sardegna	16
Articolo 17 – Disposizioni transitorie	17



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Articolo 1 - Oggetto

1. Le presenti Direttive, in attuazione dell'articolo 36, della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16, disciplinano le modalità di costituzione e di composizione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità, dei bio distretti (o distretti biologici, ai sensi della legge 9 marzo 2022, n. 23), nonché dei distretti della pesca e dell'acquacoltura di qualità, individuando altresì le strutture regionali competenti per la gestione dei procedimenti amministrativi connessi alla relativa attuazione.
2. I distretti riconosciuti dalla Regione in possesso dei requisiti possono presentare istanza di inserimento nel registro nazionale dei distretti del cibo istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come sostituito dall'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
3. I biodistretti riconosciuti dalla Regione possono, inoltre, presentare istanza di inserimento nel registro nazionale dei distretti biologici istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in conformità con le prescrizioni del decreto ministeriale 28 dicembre 2022, n. 663273.

Articolo 2 - Definizioni

1. Agli effetti delle presenti Direttive, si intende per:
 - **Distretti rurali:** i sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317¹, e successive modificazioni, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali;
 - **Distretti agro-alimentari di qualità:** i sistemi produttivi locali caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agro-alimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche;
 - **Bio distretti o distretti biologici:** i sistemi produttivi caratterizzati da filiere produttive a carattere biologico economicamente rilevanti, in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2018/848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Gli stessi possono coincidere con i territori già identificati con i distretti rurali o agro-alimentari di qualità, sovrapponendosi, oppure costituire unità autonome, con confini propri non corrispondenti a quelli dei distretti rurali o agroalimentari di qualità. Tale definizione è ulteriormente precisata all'articolo 13 della legge n. 23 del 9 marzo 2022, che recita:

“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228,

¹ Si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

che annovera i distretti biologici e i biodistretti tra i distretti del cibo, costituiscono distretti biologici ai sensi della legge n. 23 del 9 marzo 2022 anche i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola nei quali siano significativi:

a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare, all'interno del territorio individuato dal biodistretto, di prodotti biologici conformemente alla normativa vigente in materia;

b) la produzione primaria biologica che insiste in un territorio sovracomunale, ovvero sia comprendente aree appartenenti a più comuni.

I distretti biologici si caratterizzano, inoltre, per l'integrazione con le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, comprese le aree naturali protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e le aree comprese nella rete «Natura 2000», previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

I distretti biologici si caratterizzano, altresì, per il limitato uso dei prodotti fitosanitari al loro interno. In particolare, gli enti pubblici possono vietare l'uso di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche e stabilire agevolazioni compensative per le imprese. Gli agricoltori convenzionali adottano le pratiche necessarie per impedire l'inquinamento accidentale delle coltivazioni biologiche”;

- **Distretti della pesca e dell'acquacoltura di qualità:** i sistemi produttivi locali aventi le caratteristiche di cui all'articolo 36, comma 1, della legge n. 317 del 1991, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività ittiche e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali;
- **Servizio competente:** il Servizio sviluppo delle aree rurali della Direzione generale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

Ad integrazione di queste definizioni, si richiamano i requisiti per l'individuazione dei distretti rurali, agroalimentari di qualità, biodistretti e distretti della pesca e dell'acquacoltura di qualità precisati dagli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

Articolo 3 – Ambito territoriale

1. I distretti rurali, i distretti agroalimentari di qualità, i bio distretti, secondo quanto previsto dagli articoli 28, 29, 30 della legge regionale 16 sono individuati in un contesto territoriale geograficamente definito.
2. L'ambito territoriale minimo di un distretto rurale, agroalimentare di qualità, biologico, del distretto della pesca corrisponde ad un'area sovracomunale omogenea, caratterizzata da un'elevata concentrazione di imprese agricole, agroalimentari o afferenti ad altre attività produttive rilevanti ai fini della tipologia di distretto.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. I distretti rurali, agroalimentari di qualità e della pesca e dell'acquacoltura di qualità si configurano quali sistemi produttivi locali e devono pertanto operare in ambiti territoriali geograficamente delimitati, sufficientemente omogenei da consentire reali legami di integrazione, interrelazione e interdipendenza tra le imprese del territorio, dimostrabili tramite la presenza di stabili forme di cooperazione tra le imprese quali, ad esempio, organizzazioni di produttori, accordi di filiera o altre forme di stabile cooperazione tra le imprese. Non è comunque ammessa un'estensione di tali distretti coincidente con l'intero territorio regionale o tale da ricomprendere ambiti territoriali eccessivamente vasti e non coerenti con i requisiti di omogeneità e integrazione produttiva propri dei sistemi produttivi locali.
4. L'ambito territoriale proposto deve essere motivato nella relazione descrittiva allegata alla domanda di riconoscimento, anche per il tramite di idonei indicatori statistici e socioeconomici che attestino l'omogeneità dell'area e le caratteristiche distintive del sistema produttivo locale.
5. Per i distretti agroalimentari di qualità, l'individuazione dell'ambito geografico del distretto deve fondarsi su una chiara e dimostrabile specializzazione produttiva, intesa come la presenza di una concentrazione, significativamente superiore alla media regionale, di produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale e/o di produzioni tipiche e tradizionali.
6. L'area di un distretto rurale non può coincidere, neppure parzialmente, con quella di un altro distretto rurale già riconosciuto. Per i distretti agroalimentari di qualità, biologici e della pesca e dell'acquacoltura di qualità è ammessa una parziale sovrapposizione territoriale con altri distretti già riconosciuti, a condizione che risulti chiaramente desumibile la differenziazione delle finalità istituzionali e programmatiche, con riferimento agli obiettivi strategici, ai destinatari e agli ambiti di intervento.
7. L'area di un distretto può coincidere o sovrapporsi parzialmente con quella di uno o più Gruppi di Azione Locale (GAL).

Articolo 4 – Criteri di rappresentatività

1. Ai fini del riconoscimento, i costituendi distretti devono dimostrare una adeguata rappresentatività del sistema produttivo presente nel territorio di riferimento, comprovata attraverso un congruo numero di formali manifestazioni di interesse da parte delle imprese appartenenti al territorio coinvolto.
2. Il distretto è considerato rappresentativo se il parametro prescelto per misurare il grado di adesione nella sua fase iniziale di costituzione (es. numero di imprese, superficie agricola utilizzata (SAU) o altro indicatore pertinente) raggiunge almeno il 10% del dato complessivo riferito al territorio definito. Il rapporto statistico è calcolato tra:
 - numeratore: numero di imprese aderenti tramite formale manifestazione di interesse, afferenti ai comparti e/o filiere interessate (o altro parametro equivalente, ricavato in base alle manifestazioni di interesse);
 - denominatore: numero totale delle imprese attive nei comparti e/o nelle filiere interessate sul



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

territorio del distretto, ovvero altro parametro equivalente ricavato da fonti statistiche ufficiali, analisi territoriali o ricerche documentate e verificabili.

Per i distretti biologici, tale rapporto è calcolato con riferimento alla SAU biologica del territorio di riferimento.

Qualora i dati statistici non risultino disponibili a livello territoriale, il soggetto proponente può ricorrere a metodi estimativi fondati su fonti alternative attendibili, purché chiaramente documentati e suscettibili di verifica da parte dell'Amministrazione regionale.

3. In ogni caso, ai fini del riconoscimento, **il distretto deve aggregare un numero non inferiore a 100 imprese operanti nei comparti e/o nelle filiere produttive del territorio del distretto e dimostrare una strategia adeguata di progressivo allargamento e coinvolgimento delle imprese potenzialmente interessate, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 27, lettere a), e), j), della L.R. n. 16/2014.**
4. Qualora i livelli di partecipazione risultino superiori ai suddetti minimi, ma non proporzionati all'estensione territoriale del distretto, alla complessità del progetto o alla rilevanza delle filiere coinvolte, gli uffici competenti dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agropastorale (di seguito anche solo "Assessorato") - acquisita la relazione dell'Agenzia LAORE Sardegna – potranno richiedere l'integrazione del percorso di animazione e il rafforzamento del partenariato.

Articolo 5 – Avvio della fase costitutiva del distretto

1. Ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2014, i distretti sono individuati e riconosciuti dalla Regione a seguito di apposita iniziativa da parte di:
 - a) enti locali, singoli o associati, insistenti sul territorio del distretto;
 - b) la camera di commercio competente per territorio;
 - c) le associazioni di categoria;
 - d) le imprese operanti sul territorio;
 - e) altri enti o istituzioni pubblici o privati.
2. I soggetti promotori costituiscono un comitato promotore secondo quanto previsto dall'articolo 39 e seguenti del codice civile, rappresentativo del tessuto socioeconomico locale con il compito di garantire, nella fase costitutiva, il più ampio coinvolgimento delle rappresentanze economiche, sociali e istituzionali del territorio. L'atto costitutivo, redatto con scrittura privata e sottoscritto da tutti i promotori, definisce la composizione, le finalità, le modalità operative del comitato e individua un referente incaricato del coordinamento delle attività e dei rapporti con l'amministrazione regionale, garantendo la trasparenza e l'imparzialità del processo.

Per i distretti biologici il comitato promotore si costituisce anche ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2022, n. 663273.

3. Il comitato promotore trasmette all'Assessorato una comunicazione formale di avvio della fase



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

costitutiva del distretto, corredata dal piano di animazione territoriale.

4. Per lo svolgimento del percorso di animazione, il comitato promotore si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia LAORE Sardegna e/o di soggetti specializzati nel supporto ai processi partecipativi di sviluppo locale.
5. L'assistenza dell'Agenzia LAORE Sardegna nella fase di animazione è richiesta mediante istanza da presentarsi all'Agenzia stessa e, per conoscenza, al Servizio competente dell'Assessorato.
6. Ricevuta la comunicazione prevista al comma 3, il Servizio competente convoca il soggetto richiedente per valutare, con il supporto dell'Agenzia LAORE, la qualità dell'animazione territoriale proposta e l'esistenza di iniziative simili che coinvolgono lo stesso territorio o territori vicini. A seguito dell'incontro, il Servizio competente può formulare osservazioni o richiedere integrazioni e modifiche al piano di animazione, qualora ritenga necessario garantirne una maggiore efficacia e coerenza con gli obiettivi del percorso distrettuale.
7. L'approvazione del piano è comunicata entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione completa, fatto salvo il periodo di sospensione procedimentale, in caso di richiesta di integrazioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 6 - Struttura del processo di animazione territoriale

1. Il piano di animazione disciplina le modalità, le fasi e gli strumenti necessari alla costituzione del Distretto ed è articolato in modo da perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) consentire la partecipazione effettiva, informata e rappresentativa degli attori pubblici e privati interessati;
 - b) promuovere la diffusione della conoscenza del modello distrettuale e delle relative opportunità;
 - c) rilevare i fabbisogni del territorio e le potenzialità di sviluppo;
 - d) favorire la costituzione del partenariato distrettuale;
 - e) elaborare un piano d'azione del distretto, che definisca gli obiettivi strategici e le azioni prioritarie, quale base programmatica per la successiva redazione del piano di Distretto previsto dall'articolo 11;
 - f) individuare la forma giuridica più idonea e definire lo statuto del Distretto;
 - g) garantire la qualità, la trasparenza e la piena tracciabilità del processo partecipativo.
2. Il piano prevede l'organizzazione di almeno sei incontri pubblici, distribuiti sul territorio interessato, consentendo una rappresentanza equilibrata delle diverse categorie di soggetti coinvolti – imprese delle filiere interessate, enti pubblici, cittadini e terzo settore – e garantendo adeguata informazione e partecipazione.
3. Il piano prevede, altresì, un evento conclusivo, da svolgersi in una sede baricentrica o comunque facilmente accessibile, finalizzato alla presentazione dei principali risultati emersi nel corso del



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

percorso di animazione.

4. Gli incontri previsti dal comma 2 sono organizzati in presenza, per favorire il confronto diretto tra i portatori di interesse e garantendo, ove possibile, la possibilità di partecipazione a distanza tramite idonee piattaforme digitali, per consentire il più ampio coinvolgimento possibile. Il calendario degli incontri è pubblicizzato attraverso i canali istituzionali, digitali e tradizionali; nel corso di ogni incontro il comitato promotore raccoglie le manifestazioni preliminari di interesse dei soggetti locali partecipanti.
5. Il percorso di animazione ha una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a nove mesi, decorrenti dall'approvazione del piano di animazione. Il cronoprogramma indica le tempistiche per ciascuna fase, le responsabilità operative e i momenti di verifica intermedia e conclusiva.
6. Il piano di animazione prevede l'utilizzo di metodologie partecipative e strumenti idonei a promuovere un coinvolgimento attivo e strutturato degli attori territoriali, proporzionati alla dimensione territoriale, alla composizione del partenariato e alla complessità delle filiere coinvolte, tra i seguenti:
 - GOPP (Goal Oriented Project Planning), per l'identificazione condivisa degli obiettivi e la costruzione logica degli interventi;
 - Metaplan, per la facilitazione del confronto e della co-decisione attraverso l'utilizzo di mappe concettuali e tecniche visuali;
 - Open Space Technology, per l'organizzazione di incontri autogestiti focalizzati su tematiche emergenti dai partecipanti stessi;
 - World Café, per la raccolta diffusa di idee e visioni in un formato dialogico e inclusivo;
 - Focus group tematici e interviste strutturate, per approfondire aspetti specifici con categorie di stakeholder strategici;
 - Laboratori territoriali e tavoli di co-progettazione, per stimolare soluzioni operative condivise.
7. Il comitato promotore cura la verbalizzazione degli incontri e la raccolta di documentazione e invita alla partecipazione i rappresentanti dei servizi competenti dell'Assessorato e dell'Agenzia LAORE Sardegna, dandone opportuno preavviso. I relativi atti, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, sono resi accessibili tramite i canali istituzionali individuati dal comitato promotore. I verbali riportano l'elenco e la firma dei soggetti partecipanti, gli argomenti discussi e le decisioni prese e sono pubblicati prima dell'incontro successivo e resi accessibili ai soggetti partecipanti e alla comunità locale. A conclusione dell'evento finale, il comitato promotore trasmette a tutti i partecipanti alle diverse fasi del percorso l'intera documentazione prodotta, assicurandone la piena anche mediante pubblicazione sul canale web del comitato promotore.
8. Il comitato promotore redige un report finale contenente l'autovalutazione dei risultati del processo partecipativo. A tal fine, adotta un sistema di monitoraggio dell'attuazione del piano di animazione basato su indicatori oggettivamente verificabili, finalizzato a garantire la qualità e la trasparenza del processo, tra i quali sono obbligatori i seguenti:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- a) N. incontri pubblici realizzati;
 - b) N. soggetti partecipanti;
 - c) N. e tipologia delle categorie di attori rappresentate;
 - d) N. di imprese per ciascun comparto e filiera produttiva;
 - e) N. formali manifestazioni di interesse raccolte;
 - f) Percentuale di soddisfazione dei partecipanti;
 - g) N. di Amministrazioni comunali partecipanti al percorso partecipativo nell'ambito del perimetro territoriale definito.
9. La conclusione del percorso di animazione è comunicata formalmente al Servizio competente dell'Assessorato e all'Agenzia LAORE Sardegna.

Articolo 7 – Accordo costitutivo, regolamento e forma giuridica del Distretto

1. Il comitato promotore, al termine della fase di animazione territoriale, procede alla stipula di un accordo costitutivo di distretto tra i soggetti aderenti operanti nel territorio, secondo quanto disposto dall'articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2014.
2. I bio distretti o distretti biologici devono obbligatoriamente rappresentare, se presenti sul territorio, le categorie di soggetti individuate dall'articolo 4, comma 1 del decreto ministeriale 28 dicembre 2022, n. 663273:
 - a) imprenditori agricoli biologici, singoli o associati, anche in regime di conversione ovvero a regime misto biologico e convenzionale, iscritti nell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche di cui all'articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154, che operano sul territorio del distretto, anche organizzati in reti di imprese;
 - b) associazioni di produttori biologici;
 - c) soggetti singoli o associati, comprese le società cooperative e consorzi, che intervengono nella filiera biologica dalla fase della produzione, della preparazione fino alla distribuzione, in qualsiasi fase a partire dalla produzione primaria di un prodotto biologico attraverso il magazzinaggio, la trasformazione, il trasporto e la vendita o fornitura al consumatore finale, incluse, ove pertinenti, l'etichettatura, la pubblicità, l'attività di importazione, esportazione e appalto.

È possibile la partecipazione di ulteriori categorie di soggetti, tra quelle individuate dall'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 28 dicembre 2022, n. 663273.
3. Nella scelta della forma giuridica, il costituendo distretto tiene conto della funzione programmatica e di raccordo che il Distretto è chiamato a svolgere tra imprese, enti pubblici e società civile, nonché della finalità non lucrativa e di interesse collettivo connessa alla promozione dello sviluppo locale e dei sistemi produttivi territoriali. La forma giuridica prescelta dovrà essere tale da consentire il successivo riconoscimento della personalità giuridica, così come previsto dal successivo articolo 9,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

comma 2.

4. L'accordo costitutivo disciplina l'assetto organizzativo del Distretto, con particolare riferimento alla composizione e alla nomina del consiglio direttivo, inteso quale organo di governo con potere decisionale. L'accordo costitutivo e il relativo regolamento recepiscono il principio della "porta aperta", prevedendo modalità trasparenti per l'adesione successiva di nuovi soggetti aventi titolo e consentire una partecipazione equilibrata, non discriminatoria e proporzionata degli attori economici, sociali e istituzionali interessati, anche negli organi consultivi e, nei limiti consentiti, in quelli decisionali, secondo criteri definiti in coerenza con quanto previsto dal successivo articolo 8.
5. L'accordo costitutivo e lo Statuto disciplinano:
 - le modalità di elezione degli organi del Distretto;
 - le procedure e i termini di adesione e l'importo delle quote associative annuali;
 - le modalità di convocazione degli organi del Distretto;
 - le modalità di reclutamento e i compiti del personale eventualmente impiegato;
 - le procedure per l'acquisizione di beni e servizi.

Articolo 8 – Organi e governance del Distretto

1. La governance del Distretto si articola nei seguenti organi: l'assemblea, il consiglio direttivo e il presidente.
2. L'assemblea del Distretto è composta da tutti i soggetti pubblici e privati aderenti; elegge il consiglio direttivo, nomina l'organo di controllo, se previsto dallo Statuto, approva il piano di Distretto e i relativi aggiornamenti, il bilancio preventivo, il rendiconto economico-finanziario e la relazione annuale sulle attività svolte.
3. Il consiglio direttivo, eletto dall'assemblea, costituisce l'organo di governo del Distretto con funzioni decisionali. Al suo interno elegge il presidente, cui è attribuita la rappresentanza legale del Distretto. All'interno del consiglio direttivo non meno di un terzo dei componenti appartiene al settore primario ed è assicurata la rappresentatività di ogni settore coinvolto nella filiera orizzontale distrettuale. Nel caso di compresenza di produzioni primarie agricole, zootecniche, ittiche e forestali è assicurata la presenza degli operatori di ciascuno di questi settori. La durata del consiglio direttivo è regolata dall'accordo costitutivo, ma non può essere superiore ai cinque anni.
4. Nel caso dei distretti biologici, gli imprenditori agricoli biologici, singoli o associati, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del D.M. 28 dicembre 2022, devono costituire almeno il 51% dei componenti del consiglio direttivo. Inoltre, ai consigli direttivi dei distretti biologici si applicano le specifiche previsioni di cui alla legge 9 marzo 2022, n. 23, e al succitato decreto.
6. Ogni variazione nella composizione del consiglio direttivo deve essere tempestivamente comunicata al Servizio competente dell'Assessorato.
7. Il consiglio direttivo svolge i seguenti compiti:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- a. elabora e propone all'assemblea, per l'approvazione, il piano di Distretto, di durata coincidente con il mandato del consiglio direttivo secondo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, della L.R. n. 16/2014;
 - b. propone all'assemblea eventuali aggiornamenti del piano di Distretto, da sottoporre successivamente all'approvazione dell'Amministrazione regionale;
 - c. redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico-finanziario annuale, corredato da una relazione dettagliata sulle attività svolte.
8. I membri del consiglio direttivo di un distretto non possono appartenere a un altro Distretto.
 9. Il Distretto disciplina, mediante statuto o specifico regolamento, le situazioni di incompatibilità, decadenza e di conflitto di interessi riguardanti gli organi decisionali e gestionali.

Articolo 9 – Presentazione della domanda di riconoscimento

1. La domanda di riconoscimento del Distretto è presentata entro 60 giorni dalla chiusura del percorso partecipativo al Servizio competente e contiene:
 - a) l'accordo costitutivo di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2014, lo statuto e l'eventuale regolamento;
 - b) una relazione descrittiva di tipo quali-quantitativo, corredata da un insieme coerente di indicatori statistici pertinenti, finalizzati a dimostrare in modo chiaro e documentato la sussistenza delle condizioni minime per il riconoscimento del Distretto, così come specificate negli articoli 3 e 4.
2. La relazione prevista dal comma 1, lettera b) dovrà inoltre evidenziare:
 - gli elementi sociali, economici e ambientali (inclusi quelli agrari e paesaggistici), che caratterizzano l'area proposta e comprovano il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge regionale n. 16/2014;
 - nel caso di distretti biologici in fase di costituzione, la relazione dovrà, inoltre, dimostrare la presenza dei requisiti e delle condizioni specifiche previste dalla legge 9 marzo 2022, n. 23, e dal D.M. 28 dicembre 2022;
 - le specificità e le specializzazioni del sistema produttivo interessato, come definite dall'articolo 3 delle presenti Direttive;
 - l'adeguata rappresentatività del sistema produttivo presente nel territorio di riferimento, secondo i parametri previsti dall'articolo 4 delle Direttive;
 - un'analisi dei punti di forza e dei punti di debolezza interni, nonché delle opportunità e delle minacce esterne che caratterizzano il territorio e le prospettive di sviluppo;
 - il piano d'azione elaborato durante la fase di animazione, che dimostri le potenzialità del distretto nel breve e medio periodo;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- la rappresentazione cartografica dell'area interessata dal piano, con identificazione di comuni ed enti locali e dei loro confini amministrativi;
 - l'elenco delle imprese e degli altri soggetti pubblici o privati che hanno manifestato interesse a aderire alle iniziative del Distretto, con relativo impegno a subentrare quali soci del Distretto entro 90 giorni dal riconoscimento;
 - il report finale del percorso di animazione e le formali manifestazioni di interesse dei soggetti coinvolti, controfirmate dai legali rappresentanti e riportanti una descrizione sintetica delle imprese (principali caratteristiche aziendali, specializzazioni produttive, eventuali progettualità proposte);
 - l'impegno, sottoscritto dal legale rappresentante del comitato promotore, a presentare l'istanza per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica entro 90 giorni dalla data del provvedimento di riconoscimento del Distretto, qualora tale requisito non sia già stato assolto in fase di costituzione.
3. I Distretti che intendono ottenere il riconoscimento come Distretti del cibo, ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste devono indicare anche una descrizione analitica attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come sostituito dall'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
4. I Distretti che intendono ottenere il riconoscimento come distretti biologici, ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, devono dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 28 dicembre 2022, n. 663273, ai fini dell'inserimento nel Registro nazionale dei Distretti biologici.

Articolo 10 - Istruttoria della domanda di riconoscimento

1. Il riconoscimento del distretto è disposto con provvedimento del Direttore di Servizio competente, previa valutazione di una commissione interna, integrata da funzionari esperti in materia di sviluppo locale dell'Agenzia LAORE Sardegna. In relazione alla complessità e alla multidisciplinarietà delle valutazioni necessarie, il Servizio può integrare la Commissione con ulteriori componenti.
2. L'istruttoria comprende:
- la verifica della completezza della documentazione presentata;
 - l'accertamento della sussistenza dei requisiti sostanziali e procedurali previsti dalla legge regionale n. 16 del 2014 e dalle presenti Direttive;
 - ove richiesto, la verifica della rispondenza ai requisiti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come sostituito dall'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai fini dell'inserimento nel Registro nazionale dei Distretti del cibo;
 - per i soli bio distretti, la verifica della conformità ai requisiti previsti dalla legge 9 marzo 2022, n. 23, e dal decreto ministeriale 28 dicembre 2022, n. 663273, anche ai fini dell'inserimento



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

nel Registro nazionale dei Distretti biologici.

3. Il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento è fissato in novanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della domanda. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, il Servizio provvede altresì a comunicare il riconoscimento al MASAF ai fini dell'iscrizione del Distretto nel Registro nazionale dei Distretti del cibo e, nel solo caso dei bio distretti, nel Registro nazionale dei Distretti biologici.
4. Qualora dall'istruttoria emergano motivi ostativi all'accoglimento della domanda, il Servizio competente ne dà comunicazione al soggetto proponente mediante preavviso di rigetto, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990, assegnando un termine congruo, non inferiore a dieci giorni, per la presentazione delle integrazioni o osservazioni. In caso di mancata integrazione nei termini o di accertata carenza dei requisiti, il procedimento si conclude con provvedimento motivato di rigetto, adottato dal Direttore del Servizio.
5. Le spese per la costituzione del Distretto, qualora non sia stata individuata una fonte di finanziamento, sono a totale carico dei soggetti costituenti.

Articolo 11 – Piano di distretto

1. A seguito del riconoscimento, il consiglio direttivo elabora un piano di distretto, coincidente con la durata del proprio mandato e lo presenta al Servizio competente per l'approvazione entro tre mesi dal riconoscimento del distretto. Ai sensi della normativa nazionale, per i distretti biologici il piano di Distretto ha validità per un periodo di tempo compreso tra tre e cinque anni.
2. Il piano di Distretto contiene i seguenti elementi:
 - a) una relazione dettagliata quali-quantitativa che illustri e descriva:
 - 1) lo stato attuale del distretto, in cui emergano gli attori e i componenti del distretto e il loro grado di interconnessione e interdipendenza, integrata dalla rappresentazione cartografica dell'area interessata dal piano, con identificazione di comuni ed enti locali e dei loro confini amministrativi;
 - 2) il grado di attuazione degli obiettivi raggiunti nel corso del mandato del precedente consiglio direttivo, indicati nel corrispondente piano di distretto e un'indicazione delle continuità o discontinuità del nuovo piano di distretto rispetto al precedente;
 - 3) le attività di coinvolgimento delle imprese facenti parte del territorio del distretto;
 - 4) le modalità di sviluppo a breve termine individuate dal consiglio direttivo, comprensive di corrispondenze ai piani di sviluppo rurale o settoriali per le attività coinvolte nel distretto;
 - b) un piano strategico e programmatico che definisca con chiarezza gli obiettivi da perseguire nel periodo di riferimento, le azioni previste per il loro conseguimento e le modalità attuative, accompagnato da un sistema di indicatori numerici in grado di misurare i risultati e gli impatti economici, sociali e ambientali generati dall'attuazione del piano, in coerenza con gli strumenti di monitoraggio e valutazione che saranno forniti dall'Amministrazione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- c) l'indicazione delle sinergie e delle integrazioni con altri strumenti comunitari, nazionali e regionali di intervento;
 - d) un elenco dei soggetti attuatori e delle fonti di finanziamento individuate, al fine di garantire il funzionamento del distretto e la effettiva realizzazione del Piano di Distretto;
3. Il piano di Distretto è redatto in continuità con le linee strategiche individuate nel piano d'azione attraverso la co-progettazione e l'integrazione delle competenze dei soggetti aderenti (imprese, istituzioni locali, associazioni, altri) avvalendosi, se necessario, dell'assistenza tecnica dell'Agenzia LAORE.
4. Il piano di distretto è approvato entro sessanta giorni dalla ricezione, con provvedimento del Dirigente del Servizio competente, previa valutazione di una commissione interna, eventualmente integrata secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, delle presenti direttive. Le eventuali variazioni del piano di distretto adottate dal consiglio direttivo sono soggette ad approvazione dell'Amministrazione regionale. L'attuazione del piano di distretto è sottoposta a verifiche annuali da parte del Servizio competente.

Articolo 12 - Revoca del riconoscimento

1. La revoca del riconoscimento di un Distretto è disposta dal Servizio competente nei seguenti casi:
- a) su istanza del Distretto, a seguito di richiesta formale di scioglimento da parte dell'organo deliberante competente ai sensi del rispettivo statuto;
 - b) per gravi inadempienze organizzative e gestionali, quali:
 - mancata presentazione del piano di Distretto all'Amministrazione regionale nei termini previsti. I distretti già riconosciuti che non hanno ancora trasmesso all'Amministrazione regionale il piano di Distretto sono soggetti a revoca d'ufficio in caso di non ottemperanza entro novanta giorni dalla pubblicazione delle presenti Direttive.
 - mancata acquisizione della personalità giuridica. I distretti già riconosciuti che non hanno ancora provveduto nei termini sono soggetti a revoca d'ufficio in caso di non ottemperanza entro novanta giorni dalla pubblicazione delle presenti Direttive;
 - mancata approvazione del rendiconto economico-finanziario e della relazione annuale sulle attività svolte da parte degli organi statutari;
 - mancata attuazione di progetti finanziati dall'Amministrazione regionale nei termini previsti ovvero gravi ritardi, carenze o irregolarità nella loro esecuzione e rendicontazione;
 - perdita dei requisiti previsti per il riconoscimento dalle presenti direttive e dalla normativa regionale e nazionale di riferimento;
 - inattività prolungata del distretto o accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nelle presenti direttive o nella normativa regionale di riferimento.
2. Il Servizio, prima della revoca, comunica il preavviso al Distretto, che può presentare osservazioni



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ed integrazioni documentali entro 30 giorni.

3. Contestualmente al provvedimento di revoca del riconoscimento, il Servizio richiede al Distretto la regolare cessazione delle attività, la chiusura dei progetti in corso, la rendicontazione finale e l'eventuale restituzione delle somme anticipate e non utilizzate.

Articolo 13 – Fusione

1. Il Servizio competente può proporre la fusione tra due o più distretti già riconosciuti in un unico soggetto giuridico o la confluenza di un costituendo distretto in altri distretti riconosciuti, qualora sussistano elementi di contiguità territoriale, coerenza strategica, sovrapposizione degli ambiti produttivi e funzionali.
2. La fusione può essere proposta anche dai distretti interessati, previa deliberazione delle rispettive assemblee.
3. La fusione è formalizzata mediante la sottoscrizione di un nuovo atto costitutivo con scioglimento dei distretti preesistenti ed è trasmessa alla Direzione generale dell'Agricoltura per il riconoscimento del nuovo soggetto e gli adempimenti conseguenti.

Articolo 14 – Monitoraggio e valutazione

1. In attuazione dell'articolo 37 della L.R. n. 16/2014, gli uffici dell'Assessorato, in collaborazione con l'Agenzia LAORE Sardegna, curano il monitoraggio annuale dello stato di attuazione del Capo III della legge, finalizzato a:
 - verificare il mantenimento dei requisiti minimi da parte dei distretti;
 - verificare le effettive adesioni alla compagine sociale del distretto;
 - valutare l'attuazione e l'efficacia dei piani di Distretto;
 - misurare l'impatto delle attività svolte dai Distretti in relazione alle finalità e agli obiettivi specifici individuati dagli articoli 25 e 27 della L.R. n. 16/2014.
2. I Distretti trasmettono all'Assessorato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello oggetto di monitoraggio:
 - un rapporto annuale sulle attività svolte che evidenzii il grado di attuazione del piano di Distretto, dei progetti finanziati e i risultati economici, ambientali, sociali e occupazionali generati dalle attività;
 - un aggiornamento del set di indicatori di monitoraggio e valutazione individuati nel piano di Distretto, ivi inclusi gli indicatori comuni definiti dall'Amministrazione;
 - l'aggiornamento della base partecipativa, attestante la composizione e la consistenza del partenariato delle imprese e degli altri portatori di interesse coinvolti nelle attività del distretto;
 - eventuali variazioni nella composizione degli organi del Distretto, della struttura tecnica, degli



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

accordi costitutivi e dei regolamenti, dei dati e referenti di contatto;

- il rendiconto della situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
3. Il Servizio competente dell'Assessorato elabora, con il supporto tecnico-informatico e organizzativo dell'Agenzia LAORE Sardegna, una dettagliata relazione annuale per supportare gli organi politici nella formulazione di proposte che consentano un periodico aggiornamento delle politiche di settore.

Articolo 15 - Obblighi di trasparenza, informazione e pubblicità

1. Per garantire trasparenza in ordine alle proprie attività, il Distretto attiva un sito web dedicato e, ove possibile, utilizza ulteriori canali di comunicazione, quali social media e altre piattaforme dedicate.
2. Sono pubblicati tempestivamente e in modalità accessibile e gratuita i seguenti documenti, conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati:
 - l'accordo costitutivo, lo Statuto e l'eventuale regolamento del Distretto;
 - la composizione degli organi del Distretto;
 - il piano di Distretto e i suoi eventuali aggiornamenti;
 - i progetti e le iniziative finanziati con fondi regionali
 - il bilancio preventivo e il rendiconto annuale e la relazione sulle attività svolte;
 - le convocazioni e i verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con particolare riferimento alle decisioni adottate.
3. I materiali divulgativi e i risultati realizzati con il contributo finanziario regionale riportano in evidenza l'indicazione "Iniziativa finanziata dalla Regione Sardegna – Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro- pastorale" e il logo istituzionale della Regione.

Articolo 16 – Tavolo permanente di coordinamento dei Distretti della Regione Sardegna

1. È istituito presso l'Assessorato dell'Agricoltura e della riforma agro-pastorale il Tavolo permanente di coordinamento dei Distretti riconosciuti, con la finalità di promuoverne il coordinamento, favorire il raccordo con gli organi politici e amministrativi, analizzare e valutare gli eventuali fabbisogni di finanziamento, dirimere eventuali criticità operative, offrire aggiornamenti normativi e amministrativi su materie di comune interesse, facilitare la conoscenza delle migliori pratiche distrettuali.
2. Il Tavolo, presieduto dall'Assessore dell'Agricoltura o da un suo delegato, si avvale del supporto tecnico e amministrativo degli uffici competenti della Direzione generale dell'Agricoltura e dell'Agenzia LAORE Sardegna ed è composto dai legali rappresentanti dei Distretti riconosciuti o da loro delegati. Possono essere invitati a partecipare, in qualità di esperti o uditori, rappresentanti di altre Direzioni regionali, enti pubblici, soggetti privati, rappresentanti dei Gruppi di azione locale della Sardegna, organismi di ricerca o altri portatori di interesse rilevanti in relazione agli argomenti



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

trattati. Il Tavolo favorisce inoltre iniziative di coordinamento con il Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare, con le consultazioni nazionali e regionali dei distretti riconosciuti e con rappresentanti di altre Regioni.

3. Il Tavolo si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno su iniziativa dell'Assessore e, in seduta straordinaria, dietro richiesta motivata di almeno un terzo dei distretti riconosciuti.

Articolo 17 – Disposizioni transitorie

1. Le presenti Direttive si applicano integralmente ai Distretti non ancora riconosciuti alla data della loro entrata in vigore.
2. I Distretti già riconosciuti dalla Regione si adeguano alle disposizioni e ai criteri previsti dalle presenti Direttive entro sei mesi dalla loro entrata in vigore, salvi i diversi termini richiesti per l'adeguamento dall'articolo 12, comma 1, lett. b), e, per i distretti biologici, i diversi termini previsti dall'articolo 11, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2022, n. 663273.
3. Il mancato adeguamento entro i suddetti termini costituisce motivo di revoca del riconoscimento. Eventuali proroghe del termine possono essere concesse con provvedimento motivato del Servizio competente esclusivamente in presenza di cause di forza maggiore o di altri impedimenti oggettivi e documentati.
4. Le presenti Direttive sostituiscono integralmente le Direttive approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 11/8 del 11 marzo 2020 e le disposizioni contenute nel decreto assessoriale n. 946 del 25 marzo 2021.